



25313.21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 02/03/2021 - CC

R.G.N. 17244/2019

CRON. 25313

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17244-2019 proposto da:

FALLIMENTO BOPAR SPA, in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in I

- *ricorrente* -

contro

ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in

- *controricorrente* -

2126
21

avverso il decreto n. R.G. 12024/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

- che è proposto ricorso per cassazione, sulla base un motivo, contro il decreto del Tribunale di Bologna del 2 maggio 2019, n. 1479, il quale, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo del fallimento proposta, ha concesso la prededuzione sul credito da compenso professionale per onorario vantato, pari ad € 12.688,00, compresi accessori;

- che resiste l'intimato con controricorso;

CONSIDERATO

- che l'unico motivo deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, legge fall., in quanto la prededuzione non poteva essere riconosciuta con riguardo al fallimento, non sussistendo un collegamento strumentale e funzionale, come richiesto dalla norma: invero, la verifica di tali presupposti presume che, in ogni caso, si tratti di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, non del fallimento come tale, nel caso di specie richiesto dalla stessa Bopar s.p.a.;

- che il tribunale, per quanto ancora qui di rilievo, ha reputato riconoscibile il beneficio, in quanto comunque l'attività è stata strumentale e funzionale alla procedura fallimentare, come risulta dal contratto del 20 novembre 2017 concluso con la società *in bonis*: la società, infatti, dopo avere rinunciato al concordato preventivo avviato, ha optato per la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, con esercizio provvisorio, costituzione di una cooperativa tra

dipendenti ed acquisto del marchio e degli impianti (cd. *workers buyout*), permettendo il proseguimento dell'attività caratteristica e dei posti di lavoro;

- che, in tal modo, il tribunale si è posto nel solco del principio, affermato da questa Corte e condiviso, secondo cui «*Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio – sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore – costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182-quater, comma 4, legge fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134*» (così Cass. 28 giugno 2019, n. 17596; e già Cass. 9 settembre 2014, n. 18922; Cass. 8 aprile 2013, n. 8533);

- che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 marzo 2021.

Il Presidente

(Giacinto Bisogni)

